

----- CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO -----

----- (il "Contratto di locazione") -----

----- è stipulato in data 4 giugno 2018 tra: -----

[REDACTED]

concordato preventivo ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 c.d. "Legge Fallimentare" (L.F.), ai termini e modalità di seguito previste, rappresentata da: -----

[REDACTED]

quale socio ed Amministratore Unico della società, domiciliata per la carica presso la sede della società per la quale interviene (di seguito il "Locatore"); -----
da una parte e -----

[REDACTED]

domiciliato per la carica presso la sede della società per la quale interviene (di seguito il "Conduttore"); -----
dall'altra parte; -----
(il Locatore e il Conduttore, sono di seguito congiuntamente definiti le "Parti" e ciascuno di essi una "Parte"). -----

----- Premesso che: -----

a) in data 30 giugno 2017, il Locatore ha depositato presso il Tribunale di Padova, ai sensi dell'articolo 161, comma 6, L.F., domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, che è stata iscritta al numero di ruolo n. 20/2017 (la "Procedura di Concordato"); -----

b) con decreto depositato in data 7 luglio 2017, il Tribunale di Padova ha nominato il dott. Francesco De Agostini quale Commissario Giudiziale della Procedura di Concordato (il "Commissario Giudiziale") ed ha concesso al Locatore il termine di 120 (centoventi) giorni per la presentazione della definitiva proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione richiesta dall'articolo 161, commi 2 e 3, L.F., successivamente prorogato di ulteriori 60 (sessanta) giorni; -----

c) previo deposito delle relazioni informative periodiche ai sensi dell'articolo 161, comma 8, L.F., in data 3 marzo 2018 il Locatore ha depositato la proposta, il piano e la



documentazione di cui alla precedente lett.b); -----

d) il Locatore è proprietario dell'immobile identificato al: -
Catasto Fabbricati Comune di Saonara (PD) Fg.7 -----
mapp.400 cat.D/7 R.c.E.31.510,00; -----

Catasto Terreni stesso Comune Fg.7 mapp.400 ha.01.11.70 E.U. -
(di seguito l'"Immobile") ove lo stesso esercita il ramo
aziendale consistente nella "produzione, fusione,
stampaggio, lavorazione, commercio all'ingrosso, al minuto e
elettronico di articoli in alluminio e/o di qualsiasi altro
metallo e/o lega, e/o materiale plastico o promiscuo" (di
seguito il "Ramo d'Azienda"); -----

e) in data 26 gennaio 2018 il Conduttore ha inviato al
Locatore un'offerta irrevocabile per l'acquisto del Ramo
d'Azienda e la locazione dell'Immobile, impegnandosi a
partecipare alla relativa procedura competitiva ex art. 163
bis L.F.; -----

f) a fronte della ricezione dell'offerta del Conduttore di
cui alla premessa e) che precede, il Locatore ha presentato
istanza al Tribunale di Padova per l'apertura della
procedura competitiva ex art. 163 bis L.F. (la "Procedura
Competitiva"). -----

Tale istanza è stata accolta dal Tribunale, il quale, con
Decreto emesso in data 22 febbraio 2018 (il "Decreto di
Apertura della Procedura Competitiva"), ha dato avvio alla
Procedura Competitiva; -----

g) nell'ambito della Procedura Competitiva, il Conduttore
dopo aver preso visione e accettato il Decreto di Apertura
della Procedura Competitiva, ha rinnovato l'offerta per
l'acquisto del Ramo d'Azienda e per la locazione
dell'Immobile risultando poi aggiudicatario della Procedura
stessa in forza di Decreto emesso dal Tribunale di Padova in
data 18 aprile 2018; -----

h) ai sensi dell'art. 13 del Decreto di Apertura della
Procedura Competitiva il Conduttore ed il Locatore devono
procedere al trasferimento della proprietà del Ramo di
Azienda ed alla locazione dell'Immobile per il tramite della
stipula di due distinti atti notarili; -----

i) in data odierna le Parti hanno stipulato il contratto
notarile per il trasferimento del Ramo d'Azienda ed
intendono stipulare altresì il presente contratto di
locazione (il "Contratto di Locazione"). -----

In considerazione delle premesse di cui sopra (le quali,
insieme con gli Allegati costituiscono parte integrante del
presente contratto), -----

----- le Parti convengono e stipulano quanto segue: -----

ARTICOLO 1) CONSENSO ED OGGETTO DELLA LOCAZIONE -----

1.1. Il Locatore società [redacted]
(come rappresentata) concede in locazione al Conduttore
società [redacted] che come
rappresentata accetta, il seguente bene immobile: -----

in Comune di Saonara (PD) viale Veneto n.48 -----
- fabbricato ad uso industriale, composto da laboratori,
magazzini, ufficio, spogliatoi, officina, vani di servizio
Enel, sala macchine impianto di depurazione e servizi al
pino terra, nonché magazzini, mensa, uffici, camera, sala
compressori e servizi al piano primo, con annessa l'area
coperta da detto fabbricato e scoperta di pertinenza
esclusiva, fra confini: mapp.li 19, 65, 208 e 230 del C.T.,
salvis; il tutto così censito: -----

CATASTO FABBRICATI COMUNE DI SAONARA (PD) Fg.7 -----

Mapp.400 p.S1-T-1 cat.D/7 rcE.31.510,00; -----

CATASTO TERRENI COMUNE DI SAONARA (PD) Fg.7 -----

Mapp.400 ha 1.11.70 E.U.; -----

limitatamente alla porzione meglio identificata
nell'Allegato 1.1. (di seguito l'**Immobile**"). -----

1.2 Le parti concordano che l'Immobile sarà locato a corpo e
non a misura. -----

ARTICOLO 2) UTILIZZO DELL'IMMOBILE -----

2.1 L'Immobile concesso in locazione sarà destinato allo
svolgimento delle attività aziendali del Conduttore per uso
industriale e/o commerciale e comunque in conformità alla
destinazione urbanistica come da certificato di agibilità. --

2.2 Il Conduttore sarà responsabile nei confronti del
Locatore per qualsivoglia danno all'Immobile e che sia
dovuto a fatto del Conduttore. -----

ARTICOLO 3) LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'IMMOBILE -----

3.1 Le Parti riconoscono che alcuni interventi di messa a
norma devono essere effettuati nell'Immobile e segnatamente: -

i) i lavori necessari per acquisire un nuovo certificato
antincendio dalle competenti autorità "**Interventi relativi
al Certificato Antincendio**"; -----

ii) i lavori di messa a norma del sistema di raccolta delle
acque piovane (gli "**Interventi sul Sistema di Raccolta delle
Acque Piovane**"); -----

(i), ii) insieme gli "**Interventi di Messa a Norma
dell'Immobile**"). -----

3.2 Le Parti concordano che gli Interventi di Messa a Norma
dell'Immobile dovranno essere eseguiti a cura di Conduttore
e a spese del Locatore secondo i termini ed alle condizioni
di cui all'art. 3.3 che segue. Resta inteso che il
Conduttore anticiperà i costi di realizzazione degli
Interventi relativi al Certificato Antincendio, degli
Interventi sul Sistema di raccolta delle Acque Piovane e che
il Locatore dovrà integralmente rimborsare detti costi
mediante la deduzione di un corrispondente ammontare dal
Canone di Locazione (come infra definito). -----

Ai fini di cui sopra, il Locatore conferisce mandato al
Conduttore di espletare tutte le formalità amministrative
necessarie per l'esecuzione degli Interventi di Messa a Norma
dell'Immobile. -----



3.3 Le Parti concordano che gli Interventi di Messa a Norma dell'Immobile dovranno essere eseguiti in conformità alle modalità e nei limiti delle stime di spesa individuati di comune accordo ("**Accordo sugli Interventi di Messa a Norma dell'Immobile**"), fermo restando che, in caso di mancato accordo entro 60 (sessanta) giorni dalla data del presente contratto la natura degli Interventi di Messa a Norma dell'Immobile, nonché i relativi impegni di spesa, saranno determinati da un esperto da nominarsi ai sensi dell'art. 1349 cod. civ. su indicazione del Presidente del Tribunale di Padova su richiesta di taluna delle parti. Nell'ipotesi in cui, in seguito al raggiungimento dell'Accordo sugli Interventi di Messa a Norma dell'Immobile, le competenti autorità dovessero prescrivere ulteriori adempimenti in relazione agli Interventi di Messa a Norma dell'Immobile, si applicherà la medesima procedura sopra indicata. -----

Rimane altresì inteso tra le Parti che se per qualsiasi ragione: -----

i) si renda necessario effettuare lavori per il rilascio del nuovo certificato antincendio o per la messa a norma del sistema di raccolta delle acque piovane, che non siano ricompresi nell'Accordo sugli Interventi di Messa a Norma dell'Immobile (gli "**Interventi Aggiuntivi**"); ovvero -----

ii) gli Interventi relativi al Certificato Antincendio e/o gli Interventi sul Sistema di Raccolta delle Acque Piovane non possano essere eseguiti secondo le modalità indicate nell'Accordo sugli Interventi di Messa a Norma dell'Immobile ovvero la realizzazione degli stessi richieda un impegno di spesa superiore alle stime contenute nell'Accordo sugli Interventi di Messa a Norma dell'Immobile; -----

il Conduttore dovrà darne pronta comunicazione al Locatore e le Parti dovranno incontrarsi onde concordare gli Interventi Aggiuntivi da effettuare e/o le modifiche alle modalità di esecuzione dei predetti interventi e/o le relative stime di spesa. -----

Nel caso di mancato raggiungimento di un accordo tra le Parti entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione da parte del Locatore della comunicazione di cui al precedente capoverso, la decisione dovrà essere assunta da un esperto da nominarsi ai sensi dell'art. 1349 cod. civ. dal Presidente del Tribunale di Padova su richiesta di taluna delle Parti. -----

3.4 Il Locatore, previa autorizzazione del Tribunale di Padova, si impegna ad eseguire i lavori necessari per la rimozione delle coperture in cemento amianto presenti sul tetto dell'Immobile e di rifacimento del tetto stesso (gli "**Interventi di Rifacimento del Tetto**") a proprie cure e spese entro e non oltre il 30 (trenta) settembre 2018 (duemiladiciotto). -----

Nel caso in cui il Locatore non abbia effettuato, o

comunque, terminato gli Interventi di Rifacimento del Tetto entro il 30 (trenta) settembre 2018 (duemiladiciotto), il Conduttore avrà il diritto di eseguire o terminare i suddetti Interventi di Rifacimento del Tetto a propria cura ma il Locatore dovrà integralmente rimborsare i costi che il Conduttore sosterrà per la realizzazione degli stessi mediante deduzione di un corrispondente ammontare dal Canone di Locazione (come *infra* definito) ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo [3.5] che segue. -----

3.5 Il Conduttore potrà inviare al Locatore di volta in volta, e quando ritenuto opportuno dal Conduttore, apposite comunicazioni scritte contenenti lo stato di avanzamento degli interventi di cui all'articolo 3.3, nonché l'ammontare dei costi sostenuti per la relativa realizzazione fino a tale data, unitamente alla copia delle fatture nonché degli impegni di spesa già assunti per la realizzazione degli Interventi di Messa a Norma dell'Immobile e/o di ogni eventuale Intervento Aggiuntivo (i costi sostenuti e gli impegni di spesa assunti i "Costi e Impegni di Spesa") unitamente alla documentazione comprovante detti Costi e Impegni di Spesa. -----

In particolare, con riferimento a ciascun rateo del Canone di Locazione, saranno dedotti i Costi e Impegni di Spesa che siano stati comunicati al Locatore almeno 15 (quindici) giorni prima della data di pagamento medesima, restando inteso che i Costi e Impegni di Spesa comunicati successivamente al quindicesimo giorno antecedente la data di pagamento saranno comunque portati in deduzione del Canone di Locazione alla data di pagamento successiva. -----

ARTICOLO 4) DURATA E RINNOVO -----

4.1 La durata della locazione ai sensi del presente Contratto di Locazione è di 6 (sei) anni a partire dalla sottoscrizione dello stesso (la "Data di Decorrenza della Locazione"). -----

Alla scadenza dei primi 6 (sei) anni di durata il Contratto di Locazione si intenderà automaticamente rinnovato agli stessi termini e condizioni per un ulteriore periodo di 6 (sei) anni salvo disdetta da parte del Conduttore con preavviso scritto da inviarsi almeno 12 (dodici) mesi prima della fine del 6° (sesto) anno di durata del Contratto di Locazione. Ad ogni successiva scadenza il Contratto di Locazione si intenderà automaticamente rinnovato agli stessi termini e condizioni per un periodo di 6 (sei) anni, salvo disdetta da parte del Conduttore o del Locatore con preavviso scritto da inviarsi almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza stessa. -----

4.2 Le Parti convengono che il Conduttore ha il diritto di recedere gratuitamente e senza penali dal Contratto di Locazione a partire dal 7° (settimo) anno di durata del Contratto di Locazione con preavviso scritto da inviarsi al



Locatore almeno 6 (sei) mesi prima della data di efficacia del recesso stesso. -----

4.3 Resta salvo in ogni caso il diritto del Conduttore, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge 392 del 27 Luglio 1978, di recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto di Locazione qualora ricorrano gravi motivi con preavviso scritto da inviarsi al Locatore almeno 6 (sei) mesi prima della data di efficacia del recesso. -----

ARTICOLO 5) IL CANONE -----

5.1 Il canone annuale di locazione dell'Immobile è pari a Euro 168.000,00 (centosessantottomila virgola zero zero) più IVA (il "Canone di Locazione") e dovrà essere corrisposto a partire dalla Data di Decorrenza della Locazione. -----

Il Canone di Locazione deve intendersi fisso e non soggetto ad aggiornamento in dipendenza della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (ISTAT). -----

5.2 Le Parti convengono che il Canone di Locazione sarà ridotto per un ammontare corrispondente ai Costi e Impegni di Spesa come risultanti dalle comunicazioni trasmesse al Locatore di cui all'articolo 3.5. -----

A titolo di esempio, se nel primo anno di durata del presente contratto i Costi e Impegni di Spesa ammonteranno ad Euro 168.000,00 (centosessantottomila virgola zero zero), il Conduttore non sarà tenuto a corrispondere alcun importo a titolo di Canone di Locazione per il medesimo periodo. -----

ARTICOLO 6) ONERI ACCESSORI, ASSICURAZIONE ED AUTORIZZAZIONI -

6.1 I consumi relativi alle utenze quali elettricità, acqua potabile e non potabile, gas, condizionamento e riscaldamento, tasse urbane relative al servizio di smaltimento di rifiuti solidi saranno a carico del Conduttore. -----

Ogni altro onere ulteriore a quelli sopra menzionati sarà a carico del Locatore. -----

6.2 Il Conduttore sarà responsabile per i contratti relativi alle utenze dell'Immobile, inclusi, senza limitazione alcuna, contratti per le linee telefoniche, l'acqua, il gas e l'elettricità relativi all'Immobile. -----

6.3 Le parti prendono atto che il Conduttore, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g del DRG VIII/8745, è in possesso della copia conforme dell'Attestato di Prestazione Energetica relativa all'Immobile qui accluso nell'**Allegato B**.

6.4 Tutte le tasse e/o imposte relative all'utilizzo dell'Immobile saranno a carico del Conduttore (anche qualora i relativi importi debbano essere corrisposti all'amministrazione finanziaria successivamente alla cessazione degli effetti del Contratto di Locazione purché siano riferibili al periodo di vigenza dello stesso), mentre restano a carico del Locatore le tasse e/o imposte relative alla proprietà dell'Immobile. -----

ARTICOLO 7) PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE -----

7.1 Fermo quanto previsto dagli articoli 3.2, 3.5 e 5.2, il Canone di Locazione sarà corrisposto in rate semestrali da corrispondersi in via posticipata entro il 10° (decimo) giorno lavorativo successivo alla scadenza di ciascun semestre, sulla base delle fatture che dovranno essere consegnate al Conduttore almeno 10 (dieci) giorni prima della relativa scadenza di pagamento. -----

7.2 Resta inteso che il primo semestre successivo alla Data di Decorrenza scadrà il 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto). Con riferimento al periodo tra la Data di Decorrenza della Locazione e la prima data di pagamento del Canone di Locazione ai sensi dell'articolo 7.1 che precede, il Canone dovuto dovrà essere calcolato proporzionalmente al numero dei giorni decorrenti tra tali date. -----

7.3 Il pagamento del Canone di Locazione dovrà essere effettuato dal Conduttore a mezzo di bonifico bancario di fondi immediatamente disponibili sul conto corrente con codice [REDACTED] intestato al Locatore o sul diverso conto corrente che sia indicato per iscritto da quest'ultimo con congruo anticipo. -----

ARTICOLO 8) CUSTODIA -----

8.1 Il Conduttore sarà responsabile della custodia dell'Immobile e dei danni che possano verificarsi al medesimo ai sensi dell'art. 1588 cod. civ. -----

ARTICOLO 9) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA -----

9.1 Il Conduttore si impegna a mantenere l'Immobile in buono stato di conservazione, fatto salvo il normale deperimento d'uso. -----

9.2 Si rinvia alla disciplina del Codice Civile per la disciplina della materia delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria. -----

ARTICOLO 10) MODIFICHE ALL'IMMOBILE E RILASCIO -----

10.1 Fatto salvo quanto previsto all'interno del presente Contratto di Locazione e dei documenti ad esso allegati, il Conduttore ha facoltà di apportare all'Immobile - previa autorizzazione del Locatore, la quale non sarà irragionevolmente negata e che si intenderà concessa nel caso in cui il Locatore non dia risposta al Conduttore entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della relativa Richiesta (come di seguito definita), previo ottenimento, a propria cura, di tutte le autorizzazioni necessarie - le ulteriori modifiche ed addizioni necessarie al migliore svolgimento della propria attività (le "Modifiche"). -----

10.2 Il Conduttore, per ogni Modifica che vorrà apportare all'Immobile (diverse dagli Interventi di Messa a Norma dell'Immobile regolati dal precedente articolo 3), dovrà darne comunicazione scritta al Locatore, indicando la tipologia dell'intervento e, ove possibile, i tempi di inizio e fine lavori (la "Richiesta"). -----



10.3 A seguito della Richiesta, il Locatore si impegna a dare risposta entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della Richiesta; quanto contenuto nella Richiesta si intenderà accettato dal Locatore nel caso in cui il medesimo non dia risposta al Conduttore entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della relativa Richiesta. -----

10.4 In ogni caso, il Locatore non avrà in nessun caso diritto di pretendere la rimessione in ripristino dell'Immobile a spese del Conduttore per le modifiche, i miglioramenti e le addizioni apportate da quest'ultimo. ----

10.5 Alla cessazione del Contratto di Locazione il Conduttore sarà tenuto a riconsegnare l'Immobile al Locatore entro 15 (quindici) giorni dalla cessazione della stessa. ----

10.6 Fermo restando quanto previsto dall'articolo [10.5] di cui sopra, durante i 60 (sessanta) giorni precedenti al rilascio dell'Immobile, il Conduttore dovrà consentire ad un rappresentante del Locatore di accedere all'Immobile al fine di verificare lo stato del medesimo. -----

ARTICOLO 11) ACCESSO ALL'IMMOBILE -----

11.1 Il Locatore e i suoi rappresentanti avranno diritto di accedere all'Immobile durante l'orario d'ufficio a condizione che il Locatore dia comunicazione scritta della visita con un preavviso scritto di almeno 5 (cinque) giorni. Gli accessi dovranno avvenire in conformità alla normativa di sicurezza e alle procedure stabilite dal Conduttore a tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni del Conduttore, e con modalità finalizzate a ridurre il disturbo alle attività del Conduttore. -----

ARTICOLO 12) SUBLOCAZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO -----

12.1 Anche in deroga alle pertinenti disposizioni di legge, il Conduttore ha la facoltà di cedere il Contratto di Locazione, sublocare, totalmente o parzialmente, dare in comodato o stipulare qualsiasi altro contratto o compiere o permettere atti che comportino, direttamente, indirettamente o a mezzo della legge, l'attribuzione del godimento a terzi dell'Immobile. -----

ARTICOLO 13) MISCELLANEA -----

13.1 Spese contrattuali -----

Ciascuna Parte è tenuta a sostenere le proprie spese legali e gli altri costi per prestazioni professionali in relazione alla negoziazione, stipulazione e al perfezionamento del presente Contratto di Locazione. -----

13.2 Oneri e tasse -----

Fatto salvo quanto disposto al successivo paragrafo [13.6], qualsiasi onere e tassa conseguente alla stipula del presente Contratto di Locazione sarà a carico della Parte cui è riferita. -----

13.3 Modifiche -----

Qualsiasi modifica e/o aggiunta al Contratto di Locazione sarà efficace solo se effettuata per iscritto e sottoscritta

da entrambe le Parti. -----


13.4 Legge applicabile e Foro competente -----

Il presente Contratto di Locazione è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente al presente Contratto di Locazione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Padova. -----


13.5 Comunicazioni -----

Tutte le comunicazioni richieste o permesse tra le Parti ai sensi del Contratto di Locazione dovranno essere effettuate per iscritto e potranno essere consegnate a mano, via corriere o a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (o solo in tale ultima forma ove le norme vigenti o il Contratto di Locazione impongano la forma della lettera raccomandata), anticipate per email o via fax indirizzate ai seguenti destinatari: -----

(a) se al Locatore: -----



(b) se al Conduttore: -----



Ciascuna Parte potrà modificare il proprio indirizzo o destinatario ai sensi del presente articolo [13.4], dandone comunicazione per iscritto all'altra Parte. -----

13.5 Rinuncia -----

Nessun ritardo od omissione di una Parte nell'esercitare qualsiasi diritto o rimedio ai sensi del presente Contratto di Locazione limiterà, opererà o sarà considerato come una rinuncia a tali diritti e rimedi. L'esercizio parziale o non corretto di tali diritti e rimedi ad opera di una delle Parti non ne pregiudicherà qualsiasi diverso o futuro esercizio, così come nemmeno pregiudicherà altri diritti e rimedi spettanti a tale Parte in base al Contratto di Locazione. -----

13.6 Tasse e imposte -----

Il Locatore esercita la facoltà di applicare l'IVA al Contratto di Locazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 8 del D.P.R. n.633/1972, come successivamente modificato. L'importo dell'imposta di registro del Contratto di Locazione, pari all'1% (uno per cento) del Canone di



Locazione, sarà sopportato per metà dal Locatore e per metà dal Conduttore. Il presente contratto sarà registrato all'Agenzia delle Entrate a cura del Notaio che autenticherà le firme al presente atto, con pagamento dell'imposta di registro (1%) per il solo primo anno (base imponibile Euro 168.000,00) avendo così optato le parti. Il Locatore provvederà, per gli anni successivi, di anno in anno al pagamento puntuale delle relative imposte (come già detto, l'imposta di registro sui Canoni di Locazione saranno sopportati per metà dal Locatore e per metà dal Conduttore). -

14 - APE -----

Il Locatore dichiara che: -----

- l'immobile entro il quale si svolge l'attività aziendale è di sua proprietà; -----

- il presente contratto comprende il diritto di utilizzo/godimento/disponibilità di detto immobile; -----

- detto immobile è già dotato di Attestato di Prestazione Energetica, rilasciato in data 08/10/2017 dal perito industriale Alberto Desirò (iscritto al n.1575 dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Padova). -----

La parte affittuaria dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni e la documentazione in ordine al rendimento energetico dell'immobile medesimo. -----

Detto attestato è allegato B. -----

15 - ALLEGATI -----

Al presente contratto di locazione sono allegati, e ne formano parte integrante e sostanziale i seguenti allegati: -

- Allegato 1.1 Immobile; -----

- Allegato B Copia conforme Attestato di Prestazione Energetica. -----

Il Locatore

Il Conduttore -

Repertorio n. 431.138

Raccolta n. 52.085

----- AUTENTICA DI FIRMA/E -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Io sottoscritto Dottor Roberto Doria, Notaio residente in Padova ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Padova, certo della identità personale delle parti sottoindicate, certifico che: -----

[REDACTED]

hanno apposto la propria firma autografa in mia presenza e
vista in calce all'atto che precede ed a margine dei fogli
intermedi e sugli allegati. -----

Della su estesa scrittura privata ho dato io Notaio lettura
alle parti suindicate. -----

La sottoscrizione è avvenuta essendo le ore diciannove e
minuti quarantuno. -----

Si chiede la conservazione del presente ai miei atti. -----

Padova, via N.Tommaseo n.8/A, li 4 (quattro) giugno 2018
(duemiladiciotto). -----

f.to Roberto Doria Notaio l.s. -----

CERTIFICO -----

io sottoscritto dr. Roberto Doria, Notaio in Padova, che la
presente copia è conforme al suo originale, registrato
all'Agenzia delle Entrate Ufficio Padova 2 in data 8 giugno
2018 n.10299 S.1T A.P., esatte Euro 1.680,00, che si
rilascia per gli usi di legge. -----

Padova, Li 8 giugno 2018. -----

